

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 48

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione, nonché ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere (o altra meno grave)

CONTRO IL SENATORE

GIORGIO MOSCHETTI

per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 216, 219, 223 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95; 61, n. 7, 81, 110 e 317 del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (bancarotta fraudolenta; attribuzione di attività inesistenti o simulazione di crediti; concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTELLI)

il 4 novembre 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 4 novembre 1992

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Milano, 16 ottobre 1992

1) **PREMESSA**

Dalle indagini svolte sinora nei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed in altri connessi e collegati, è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, riferibili alla

gestione di enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale quasi interamente controllato da enti pubblici territoriali ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche e riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici amministratori, pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici dell'area milanese.

Le indagini hanno ricevuto un particolare impulso, il 17 febbraio 1992, a seguito dell'arresto in flagranza per concussione di Mario Chiesa, esponente del PSI e presidente del Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio (ente pubblico il cui Presidente, oltre che l'intero Consiglio di Amministrazione, viene nominato dal Consiglio Comunale di Milano), colto nell'atto di ricevere da Luca Magni, dell'impresa ILPI, sette milioni di lire, somma connessa all'appalto relativo alle pulizie del PAT, aggiudicato alla stessa impresa, e che rappresentava parte del prezzo (il 10 per cento dell'importo complessivo dell'appalto), che il Magni era costretto a pagare, periodicamente all'atto del rinnovo dell'appalto, per poter ottenere l'affidamento di successivi incarichi ed evitare il ritardo strumentale dei pagamenti a lui dovuti per l'esecuzione del contratto.

Dalle risultanze delle indagini avviate si è già dato conto in precedenti richieste di autorizzazione a procedere, che si allegano in copia, contro i seguenti parlamentari:

Borra Giancarlo, deputato al Parlamento della Repubblica;

Baruffi Luigi, deputato al Parlamento della Repubblica;

Cervetti Giovanni, membro del Parlamento Europeo, deputato al Parlamento della Repubblica;

Citaristi Severino, senatore della Repubblica;

Del Pennino Antonio, deputato al Parlamento della Repubblica;

Golfari Cesare, senatore della Repubblica 12351;

Massari Renato, deputato al Parlamento della Repubblica;

Moroni Sergio, deputato al Parlamento della Repubblica;

Pillitteri Paolo, deputato al Parlamento della Repubblica;

Polverani Pierluigi, deputato al Parlamento della Repubblica;

Tabacci Bruno, deputato al Parlamento della Repubblica;

Tognoli Carlo, deputato al Parlamento della Repubblica.

Successivamente all'inoltro delle predette richieste di autorizzazione a procedere, sono emersi i seguenti fatti ulteriori che comportano la necessità della presente richiesta nei confronti dell'onorevole Moschetti Giorgio.

2) FATTI ASCRITTI ALL'ONOREVOLE MOSCHETTI

Nell'interrogatorio del 9 settembre 1992 avanti al Pubblico Ministero Dr. Antonio di Pietro, Alessandro Marzocco, presidente della SOCIMI all'epoca dei fatti, dopo aver riferito altri fatti ascritti al Pallottini Luigi, presidente dell'ATAC dal 20 febbraio 1990 dichiarava:

«In particolare nel corso dell'ultimo versamento di 300 milioni al Pallottini verificatosi verso la fine del 1991, il Pallottini stesso anche al fine di dimostrarmi che lui a differenza del Filippi non tratteneva il denaro per se ma lo distribuiva anche alla DC, mi presentò all'allora segretario amministrativo della DC Moschetti nell'ufficio di quest'ultimo in Roma sito in prossimità del monumento a Metello ed ivi mi fece vedere che consegnò una busta contenente una parte dei 300 milioni che io, lo stesso giorno, gli avevo versato. In questo momento poichè sono numerose le cose che sto narrando non mi ricordo se l'episodio al quale ho assistito relativo alla consegna della busta di denaro al Moschetti sia relativo alla tangente versata al Damiani o alla tangente versata al Pallottini. Ricordo

per certo che o il Damiani o il Pallottini consegnarono effettivamente una busta contenente una parte della tangente da me versata al Moschetti nell'ufficio di quest'ultimo, in ogni caso alla consegna ha assistito il mio assistente Landolina Corrado».

In data 14 settembre 1992, innanzi al Pubblico Ministero Dr. Antonio Di Pietro, Corrado Landolina dichiarava:

«Sono dal 1979 dipendente della SOCIMI Spa di Milano. Nel 1990, allorchè l'allora vice direttore generale Carlo Tanzi rassegnò le dimissioni, ho ricevuto dall'Ing. Marzocco l'incarico di occuparmi delle questioni che prima venivano trattate dal Tanzi, ed in particolare quelle attinenti ai versamenti di somme di denaro senza causa lecita di cui prima si occupava il Tanzi per conto della SOCIMI».

Nell'ambito dello stesso interrogatorio, Landolina spiega quali erano state le condizioni a cui la SOCIMI aveva dovuto sottostare per avere lo sblocco di alcuni pagamenti e per poter continuare a lavorare a Roma:

«In altre parole il Damiani mi faceva capire che se la SOCIMI voleva ottenere lo sblocco dei pagamenti e lavorare in futuro a Roma, avrebbe dovuto versare una somma di denaro. In particolare mi disse che la tangente che avremmo dovuto versare doveva esser pari all'1 per cento del valore della commessa già acquisita di 100 miliardi circa e quindi l'ammontare della bustarella sarebbe stata di 1 miliardo di lire. Fu proprio in quella sede che il Damiani mi disse che il versamento di un miliardo di lire avrebbe permesso a SOCIMI di godere della considerazione del Comitato Regionale della DC ed in particolare di "Giorgio" segretario di "Vittorio". Poichè io non conoscevo nè Giorgio nè Vittorio, il Damiani, molto sorpreso mi disse: "Ma come? lei viene a Roma, tratta affari si occupa di commesse pubbliche e non conosce Giorgio nè Vittorio?" - e aggiunse - "Quando parlo di Giorgio e Vittorio intendo dire l'On. Vittorio Sbardella (DC) ed il suo segretario amministrativo Giorgio Moschetti"».

Nel descrivere come avvenne la dazione di queste «somme di denaro senza causa lecita» Landolina raccontava del pagamento di tre rate di una unica tangente di 500 milioni di lire:

Versamento prima rata

«Fu così che il 17 aprile 1991 il Marzocco ed io ci recammo a Roma nel predetto ufficio del Damiani. Il Marzocco aveva con sé una borsa contenente la prima rata di 150 milioni di lire in contanti (preciso che ritengo fosse così in quanto ciò mi fu detto dal Marzocco, infatti io non contai il denaro anche se vidi l'effetto della visita). Il Damiani ci accompagnò alla sede del Comitato Regionale della DC, sito in Roma P.zza Nicosia - secondo piano - e quindi presa la borsa dalle mani del Marzocco entrò per primo e da solo nell'ufficio di Giorgio Moschetti. Poco dopo il Damiani aprì la porta, non aveva più la borsa contenente il denaro nelle mani, e ci fece entrare presentandoci al Moschetti. Ricordo il Moschetti come un personaggio longilineo, e biondo al limite del naturale. A questo punto il Moschetti iniziò a decantare le qualità della SOCIMI SpA dicendo che non era molto conosciuta a Roma ma che si presentava fin dall'inizio come una ditta seria con un buon biglietto da visita e con referenze tali da poter accedere con facilità ad altre pubbliche commesse».

Versamento seconda rata

«In data 8 maggio 1991 fu concordato da me, previo appuntamento con il Damiani, il versamento della seconda rata. Detto versamento fu effettuato da me e dal Marzocco direttamente a mani del Moschetti Giorgio. Preciso che detta consegna, effettuata l'8 maggio 1991 avvenne negli uffici del Moschetti di Roma, P.zza Nicosia. Fu il Marzocco che consegnò in mia presenza la borsa contenente 150 milioni in contanti direttamente a mani del Moschetti. Anche in questo caso io non avevo contato il

denaro ma non ho motivo di dubitare in quanto le circostanze e quanto dettomi dal Marzocco parlavano da sole. Il Moschetti, preso il denaro, si mostrò molto soddisfatto e alla domanda del Marzocco se intendeva controllare il denaro rispose: "no, tutto a posto ci mancherebbe!"».

Versamento terza rata

«Il versamento della terza rata, quella a saldo, avvenne il 23 maggio 1991 sempre in Roma, e fu effettuata direttamente dal Marzocco da solo a mani del Damiani. Io infatti mi ero recato a Roma per accompagnare il Marzocco, ma non giunsi in tempo all'appuntamento in quanto rimasi bloccato nel traffico cittadino. Telefonai al Marzocco sull'utenza telefonica installata sulla sua vettura per riferirgli del mio impedimento. Successivamente il Marzocco mi ha confermato di avere effettivamente versato, a mani del Damiani, la somma di lire 200 milioni in contanti a saldo della tangente globale di 500 milioni».

Sulla scorta di tali elementi venivano richiesti ed emessi provvedimenti restrittivi nei confronti, fra l'altro, di Luigi Pallottini, esponente del PSI, attualmente membro della Assemblea regionale del suo partito, il quale, interrogato il 25 settembre 1992, affermava:

«Io conoscevo il Marzocco già da molti anni prima che assumessi la carica di presidente dell'ATAC. Allorchè assunsi tale carica venne a trovarmi il Marzocco il quale mi disse espressamente che egli in relazione alla commessa di 60 tram aggiudicati alla SOCIMI s'era impegnato a pagare attraverso i precedenti presidenti dell'ATAC una percentuale del 3,5 per cento delle somme incassate dalla SOCIMI stessa. Mi riferisco ai presidenti Filippi Eligio e Bosca Mario. Io presi atto di questo accordo e presi atto che il Marzocco mi disse che il suo impegno era verso i partiti ed allora mi rivolsi sia al segretario amministrativo cittadino della DC Moschetti Giorgio sia all'ufficio amministrativo nazionale del PSI nella

persona di Pagnanelli. Ad entrambi feci presente quanto riferitomi dal Marzocco ed essi mi dissero di provvedere al ritiro del denaro e di ripartirlo nel seguente modo:

40 per cento al PSI;

60 per cento alla DC alla quale competeva l'onere di provvedere poi a ripartire la somma in parte al PSDI, al PLI e fors'anche al PRI.

Mi riferisco naturalmente alle strutture cittadine di tali partiti (salvo che per il PSI a cui mi sono rivolto alla struttura nazionale perchè il partito è commissariato da alcuni anni).

In effetti il Marzocco (direttamente ed in una occasione per il tramite di Landolina) ebbe modo di versarmi in più occasioni, sempre in contanti, somme di denaro per un totale di circa 500 milioni. La prima volta che egli mi versò tale somma è stato nell'inverno 1990-1991 e l'ultima volta nell'ottobre del 1991.

Una volta ricevuto il denaro io ho provveduto a mia volta a consegnare il 60 per cento a mani del Moschetti ed il 40 per cento a mani del Pagnanelli.

Al Moschetti ricordo che il denaro gliel'ho portato in un paio di occasioni nel suo ufficio di via dell'Oca di Roma ed in altre occasioni negli uffici della DC romana di piazza Nicosia».

Inoltre il Pallottini aggiungeva:

«Naturalmente tutti eravamo coscienti della provenienza del denaro e del fatto che non trattavasi di un finanziamento legale ai partiti. Mi sono rivolto al Moschetti in quanto egli era ed è il segretario amministrativo della DC romana ed era quindi il referente per tale partito. Il Moschetti si mostrò informato della situazione e mi disse di dare proprio a lui il denaro; io gli spiegai che trattavasi di somme che provenivano dalla SOCIMI ed entrambi sapevamo che non trattavasi di un finanziamento legale ai partiti ma era legato ad una percentuale sulla commessa ricevuta dall'ATAC».

Pallottini, in sede di interrogatorio del Giudice per le indagini preliminari dottor

Italo Ghitti, alla presenza del pubblico ministero dottor Antonio Di Pietro, il giorno 26 settembre 1992, alle ore 9,35, confermava le suddette dichiarazioni.

Infine, nel verbale di confronto tra Alessandro Marzocco e Renzo Eligio Filippi, confronto tenuto avanti al pubblico ministero dottor Antonio Di Pietro il giorno 29 settembre 1992 a seguito di discordanze tra quanto da loro già affermato in separati interrogatori, il Filippi, esponente regionale della sinistra DC, rispondeva così alle domande che gli venivano poste:

«Domanda del p.m. a Filippi: Se così stanno le cose lei non si è mai sentito in dovere di avvertire Bosca di quanto andava dicendo il Marzocco?»

Risposta: Certo io sapevo che il Bosca provvedeva periodicamente a versare le somme provenienti dal Marzocco al sistema dei partiti e quindi avevo il riscontro delle dichiarazioni che il Marzocco mi faceva. Io non ho mai chiesto al Bosca direttamente se il Marzocco gli versava il denaro.

Domanda del p.m. a Filippi: Ma allora se lei non glielo ha chiesto al Bosca come ha fatto a saperlo?

Risposta: Per intuito.

Domanda del p.m. a Filippi: Che cosa intende per intuito e rispetto a che cosa, in altri termini chi glielo aveva fatto intuire?

Risposta: Nessuno e proprio per questo intuii e perchè nessuno si fece vivo con me.

Domanda del p.m. a Filippi: Chi doveva farsi vivo con lei?

Risposta: Il sistema dei partiti.

Domanda del p.m. a Filippi: A quali partiti si riferisce e chi erano i referenti?

Risposta: I partiti della maggioranza (DC, PSI, PSDI, PRI) nella persona dei loro referenti. Non ricordo ora chi erano questi referenti.

Domanda del p.m. a Filippi: Come è possibile che lei non ricorda il nome del referente della DC di cui lei è stato deputato e da cui è stato designato alla presidenza dell'ATAC?

Risposta: Mi pare che si trattasse di un certo Moschetti.

Domanda del p.m. a Filippi: Le pare o è Moschetti?

Risposta: È Moschetti».

Giova a questo punto precisare che la SOCIMI SpA il 16 maggio 1992 è stata dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Milano, III sezione civile, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, articolo 1, e quindi posta in amministrazione straordinaria come grande impresa in crisi.

Il fatto di concussione ascritto al Moschetti e alle altre persone sottoposte alle indagini determina da un lato la distrazione di somme da parte dell'amministratore ed il concorso in tale distrazione dei percettori di tali somme. D'altro lato, in quanto tali somme erano erogate senza il rispetto delle formalità contabili richieste dalla legge sul finanziamento ai partiti politici, e più in generale dal codice civile, implica un concorso nelle falsità contabili che sono presupposto della erogazione non contabilizzate.

3) LE IPOTESI DI REATO FORMULATE

La condotta ascritta al senatore Giorgio Moschetti allo stato attuale degli atti, integra il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata e concussione aggravata.

La menzionata condotta integra altresì il delitto di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195, e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 la destinazione delle somme ad articolazioni locali della DC.

Con riferimento alla competenza territoriale, va rilevato che, nel caso di specie ed allo stato degli atti, sussiste sicuramente una connessione teleologica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera C), del codice di procedura penale, per il reato di cui agli articoli 236, 223, 216, 219, legge fallimentare, reato per cui si procede nei confronti del Moschetti Giorgio ed altri, ed il reato di concussione e di illeciti finanziamenti ai

partiti politici (come peraltro ben rilevati sia dal GIP di Milano che dalla Procura della Repubblica di Roma).

Inoltre, essendo contestato l'articolo 219 legge fallimentare, che prevede, qualora si sia verificato un danno di rilevante gravità, un aumento di pena «fino alla metà», tale aggravante è da considerarsi ad «effetto speciale» e pertanto, poichè secondo i criteri posti dall'articolo 16, comma 3, codice di procedura penale, la pena edittale più elevata fra quelle erogabili per i reati per cui si procede è quella prevista per il delitto di bancarotta (anni quindici di reclusione rispetto ai dodici anni previsti per il delitto di concussione), poichè per tale reato è competente il Tribunale di Milano, deve ritenersi questa la sede competente territorialmente per il procedimento in corso.

4) ESISTENZA DI GRAVI INDIZI DI REITÀ E DI ESIGENZE CAUTELARI TALI DA COMPORTARE LA SOTTOPOSIZIONE ALLA MISURA CAUTELARE DI CUI AGLI ARTICOLI 273, 274, 275 E 285 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Alla luce di quanto riportato si devono ritenere sicuramente sussistenti, quanto ai delitti di concussione e violazione dei finanziamenti pubblici ai partiti, anche le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lettera a) e c) del codice di procedura penale, in quanto esiste infatti un concreto pericolo:

di inquinamento probatorio in relazione al fatto che il senatore Moschetti, per il peso politico e per i costanti legami con pubblici amministratori può direttamente o indirettamente esercitare pressioni perchè le prove in ordine ai fatti per i quali si procede vengano occultate o (data la fonte orale delle prove stesse), che le dichiarazioni sin qui rese vengano modificate o che vengano concordate dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria procedente;

di reiterazione di comportamenti criminali gravissimi ed analoghi a quelli per i quali si procede, atteso che i fatti si sono protratti nel tempo ed attesa la eccezionale

rilevanza degli importi pretesi e versati; il lungo lasso di tempo in cui i fatti si sono svolti e l'entità delle somme illecitamente pretese denotano in modo più che evidente l'inserimento dell'indagato all'interno di un «sistema», nel quale risulta quasi abituale il ricorso alla concussione come strumento per gestire i beni della collettività, e finanziare illecitamente l'attività politica, sovvertendo in tal modo tutte le regole essenziali non solo del libero mercato, ma anche quelle della civile convivenza e le regole fondamentali di imparzialità e di correttezza della pubblica amministrazione.

Quanto ai criteri di scelta della misura sotto il profilo dell'idoneità, dell'adeguatezza e della proporzionalità, la custodia cautelare in carcere appare sicuramente l'unica idonea ed adeguata in relazione alla salvaguardia delle predette esigenze cautelari, come evidenziato nei provvedimenti del tribunale di Milano che, in sede di riesame ha confermato analoga misura disposta nei confronti di De Simoni Franco al quale pure erano ascritti fatti di minore gravità.

Inoltre, deve considerarsi, quindi sempre ai fini della scelta della misura, la gravità dei fatti e la prevedibile pena irrogabile, che la custodia cautelare in carcere è l'unica proporzionata, a rilevare che non sussistono i requisiti ostativi di cui all'articolo 275, IV e V comma, codice di procedura penale.

5) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E CAPI DI IMPUTAZIONE

Alla luce delle risultanze di cui sopra, e tenuto conto che le numerose chiamate in correità si danno reciproco riscontro e sono ulteriormente supportate dalle uscite coperte con fatture per operazioni inesistenti, appare doveroso richiedere autorizzazione a procedere nelle indagini preliminari nei confronti di Moschetti Giorgio.

P.Q.M.

visti gli articoli 343, 344 del codice di procedura penale;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di perquisizione che si dovessero rendere necessari (e che, trattandosi di atti a sorpresa, non possono essere preannunziati) nei confronti del senatore Giorgio Moschetti, in relazione alle seguenti impuzazioni:

A) delitto p. e p. dagli articoli 110 del codice penale, 216, 219, 223 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e articolo 1, legge 3 aprile 1979, n. 95, perchè attraverso la condotta descritta nei capi successivi concorrevano con Marzocco Alessandro, presidente della SOCIMI S.p.A. dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del tribunale di Milano del 26 maggio 1992 ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, ed altri:

nel distrarre dalle casse sociali le somme indicate al capo B);

nel falsificare le scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e segretamente il pagamento delle somme indicate al capo successivo.

Con le aggravanti di aver commesso più fatti dell'articolo 216 e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Reato consumato in Milano il 26 maggio 1992.

B) delitto p. e p. dagli articoli 61, n. 7, 81, 110, 317 del codice penale, perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in concorso con Bosca Mario (in qualità di presidente *pro tempore* dell'ATAC di Roma), Damiani Saverio (rappresentante del Comitato regiona-

le di controllo del Lazio), Pallottini Luigi (presidente *pro tempore* dell'ATAC di Roma) e Filippi Renzo Eligio (presidente *pro tempore* dell'ATAC di Roma), tutti pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e con altre persone allo stato da individuare, abusando della loro qualità e dei loro poteri costringeva e comunque induceva i legali rappresentanti della SOCIMI S.p.A., Marzocco Alessandro, Landolina Corrado e Tanzi Carlo a consegnare loro denaro.

In particolare in relazione ai seguenti ordini commissionati dall'ATAC alla SOCIMI:

ordine numero 04390/P.B. del 21 novembre 1987 - Fornitura 30 tram;

opzione numero 1359 del 23 novembre 1988 - Fornitura 30 tram;

dopo l'aggiudicazione della gara, richiedevano ai legali rappresentanti della SOCIMI in più occasioni somme di danaro onde evitare ostacoli nella fase burocratica della gestione delle commesse (stesure e firma contrattuale, approvazione da parte del CORECO, versamento degli acconti contrattualmente previsti, collaudi, liquidazione, eccetera) ed in concreto riuscivano, con tali minacce a farsi consegnare la somma complessiva di almeno tremiliardiquattrocentocinquantamilioni (3.450.000.000), che venivano così versati:

lire 400.000.000 che Marzocco Alessandro consegnava in due rate a mani di Bosca;

lire 1.500.000.000 che Marzocco Alessandro versava a mani di Filippi Eligio (di cui due rate in contanti ed una terza rata con accredito estero su un conto di Banca Svizzera);

lire 50.000.000 che Tanzi Carlo versava a mani di Damiani Saverio;

lire 300.000.000 che Marzocco e Landolina versavano a mani di Damiani Saverio e Moschetti Giorgio, in due rate da 150.000.000 cadauna;

lire 200.000.000 che Marzocco versava a mani di Damiani;

lire 700.000.000 che Marzocco versava a mani di Pallottini;

lire 300.000.000 che Marzocco versava a mani di Pallottini e Moschetti;

con l'aggravante dell'aver cagionato alla parte offesa un danno di rilevante entità.

In Milano e Roma fino alla fine del 1991.

C) delitto p. e p. dagli articoli 81 e 110 del codice penale; articolo 7, legge 2 maggio 1974, n. 195; articolo 4, legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè, agendo in concorso con le persone menzionate al capo precedente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate ad articolazioni della DC senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente della SOCIMI S.p.A. e senza che fossero iscritti al bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano e Roma fino alla fine del 1991.

Le imputazioni di cui sopra sono suscettibili di variazione in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatto nel corso dell'indagine preliminare o nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma degli articoli 335, 423 e 516 codice di procedura penale, assolutamente non prevedibili allo stato.

Si richiede pertanto che l'autorizzazione venga estesa alla diversa eventuale qualificazione dei fatti che dovesse essere necessaria nel prosieguo del procedimento tenendo anche conto delle dinamiche evolutive delle indagini e del principio secondo cui la prova si forma nella fase dibattimentale.

Inoltre visti gli articoli 273, 274, 275 e 285, 343, 344 del codice di procedura penale

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica

C H I E D E

l'autorizzazione a richiedere (e ove sia concessa) a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere (o altra meno

grave) nei confronti del senatore Moschetti Giorgio, in relazione alle imputazioni di cui ai capi B), C) del paragrafo seguente.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Antonio DI PIETRO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Piercamillo DAVIGO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Gherardo COLOMBO)

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
(F.to dott. Gerardo D'AMBROSIO)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Francesco Saverio BORRELLI)